

Proponente: 87.A
Proposta: 2022/450

del 29/06/2022



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1168

del 29/06/2022

SERVIZI SOCIALI

Dirigente: CORRADINI Dr.ssa Germana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: NOMINA AVVOCATO DEL MINORE T. T. PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA DELLO STESSO SU MANDATO CONFERITO ALLO SCOPO AL SERVIZIO SOCIALE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) e relativi allegati;
- con provvedimento PG n. 47990/2020 del 28/02/2020, così come modificato con decreto PG n. 174334 del 29/10/2020, a decorrere dal 01/11/2020, il Sindaco ha incaricato la Dr.ssa Germana Corradini delle funzioni di Dirigente del Servizio “Servizi Sociali”;
- con atto PG n. 49441/2020 del 03/03/2020 il Sindaco ha designato la Dr.ssa Germana Corradini “coordinatore del trattamento dati personali” per il servizio “Servizi Sociali”, come previsto dalla DGC 156/2018;

Richiamate

- La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;
- La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;

Preso atto che con decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna in Bologna, assunto al prot. n. 94792 del 14/04/2022, l’Autorità giudiziaria minorile ha affidato il minore di età T. T., come identificato nel sopra richiamato decreto, al servizio sociale di Reggio Emilia affinché adempia, tra l’altro, all’obbligo di legge di nominare allo stesso un avvocato che lo assista, difenda e rappresenti nel procedimento avanti la medesima Autorità, atteso che, per oramai costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, il minore è parte sostanziale e processuale a tutti gli effetti;

Rilevato che il servizio sociale deve dare esecuzione al mandato ricevuto dal Tribunale per i minorenni ed in osservanza allo stesso provvedere ad individuare un avvocato cui conferire apposito mandato di difesa e rappresentanza del minore nel procedimento che lo riguarda;

Dato atto pertanto che il presente incarico presenta peculiarità proprie che lo differenziano, in termini di interessi da tutelare, rispetto agli incarichi professionali conferiti dall'Ente per la propria rappresentanza in giudizio;

Dato atto che il minore non ha propri redditi e che ha diritto alla difesa mediante ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Considerata la peculiarità della situazione che richiede competenze ed esperienze specifiche in materia di diritto di famiglia e dei procedimenti cd "de potestate" per un'adeguata assistenza nella finalistica attenzione all'interesse superiore del minore da salvaguardare, oltre alla disponibilità ad accettare incarichi con patrocinio a spese dello Stato

Evidenziato che

- è in fase di predisposizione apposito avviso da pubblicarsi al fine di stilare un elenco di avvocati che siano iscritti nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato e che siano al contempo specializzati in materia di diritto di famiglia e dei minori, nei procedimenti cd "de potestate" e per la verifica dello stato di abbandono
- nelle more è stato chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e al Tribunale per i minorenni di Bologna di fornire elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato e che siano al contempo specializzati in materia di diritto di famiglia e dei minori;
- la prima udienza nel procedimento de quo è fissata al 5 luglio p.v
- risulta necessario provvedere con urgenza alla nomina di un legale come da mandato ricevuto dall'autorità giudiziaria in quanto l'eventuale tardiva costituzione del difensore del minore di età o la sua mancata assistenza ad uno o più atti del processo, seppur non comporti automaticamente la nullità degli atti compiuti, potrebbe costituire un concreto pregiudizio per lo stesso, derivante dalla tardiva costituzione o dalla mancata assistenza tecnica ;

Considerato che

- nelle more della predisposizione di un elenco di avvocati specializzati in materia e stante l'urgenza di provvedere alla nomina si è fatto riferimento ad una rosa di avvocati che, in considerazione del rilevante livello di professionalità e di formazione posseduto, sono noti anche per essere sovente nominati difensori o curatori del minore di età da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile e dunque avente acclarate competenza ed esperienza in materia, come si evince consultando l'albo degli ordini degli avvocati di Reggio Emilia e di Bologna;

- la prima interpellata, Avv. Chiara Dore si è resa disponibile a rappresentare il minore in oggetto nel procedimento di cui sopra avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna;
- la professionista risulta iscritta negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Richiamata altresì la sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti sez. Giurisdizionale del Lazio in ordine alla qualificazione dei servizi legali;

Ravvisata dunque la necessità di provvedere con urgenza alla nomina dell'avvocato del minore di età affinché lo stesso presenzi alle udienze fissate avanti all'autorità giudiziaria (la prima il 5 luglio 22) e si costituisca nell'interesse del minore.

Dato atto che:

- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta il diritto di partecipare al giudizio gratuitamente, in quanto le spese sono pagate dallo Stato e che, pertanto, nessuna somma deve essere corrisposta all'Avvocato da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia dal momento in cui viene depositata la domanda e vale per tutti gli atti che si riferiscono al procedimento per cui è ottenuta e vale per ogni stato e grado del giudizio;
- il presente incarico non comporta alcuna spesa per il Comune di Reggio Emilia, in quanto i costi di patrocinio sono a carico dello Stato ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002 n.115 - Parte III artt dal 74 al 145;

Ritenuto pertanto, di individuare, quale difensore del minore di età nel procedimento ns rif. Prot. 94792 del 14/04/2022, l'Avv.to Chiara Dore del Foro di Bologna, con sede in Bologna e disporre di conferire al suddetto legale il mandato difensivo del minore e a richiedere all'Ordine degli Avvocati di Bologna l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a: regolarità dell'istruttoria svolta, rispetto della tempistica prevista per legge, idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa e la tutela del minore di età, conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Visti:

- l'art. 3 della Convenzione di New York del 20.11.1989;
- la Legge n. 77/2003, esecutiva della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1997;
- l'art. 111 della Costituzione, così come riformato dalla Legge costituzionale n. 2/1999;

- l'art. 74 del D.P.R. n. 115/2002;
- la L 184/83 così come modificata ed integrata dalla L. 149/01 e L 173/15;
 - l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” con particolare riferimento all'art. 15
- La L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni” con particolare riferimento all'art. 4
- Il DPR 616/77 con particolare riferimento agli art 22 ess.

Tanto premesso

DETERMINA

- 1) di prendere atto che con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ns rif. Prot. 94792 del 14/04/2022 si è conferito mandato al servizio sociale di procedere alla nomina di un avvocato difensore del minore di età nel procedimento che lo riguarda ;
- 2) di dare atto che il servizio sociale deve procedere a dare esecuzione al mandato ricevuto dal Tribunale per i minorenni ed in osservanza allo stesso provvedere ad individuare un avvocato cui conferire apposito mandato di difesa e rappresentanza del minore nel procedimento che lo riguarda;
- 3) di individuare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, quale difensore del minore di età T. T. nel procedimento de quo avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna l'Avv.to Chiara Dore, del foro di Bologna, con studio in Via Belfiore, 4, Bologna;
- 4) di conferire al professionista di cui al punto che precede il mandato difensivo del minore di età e a richiedere all'Ordine degli Avvocati di Bologna l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato;
- 5) di dare atto che il presente incarico non comporta spese per il Comune di Reggio Emilia e che verrà formalizzato tramite scambio di corrispondenza, oltre che a seguito della sottoscrizione di apposita procura.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

NaM/ADD136

LA DIRIGENTE
dott.ssa Germana Corradini